

INTERVENTO

Per la diffamazione online evitare l'effetto-contagio ³⁵

di Cosimo Maria Ferri

Approda al Senato il disegno di legge in tema di diffamazione già approvato dalla Camera. Sono note, perché da più parti già ampiamente commentate, le più importanti novità presenti nel testo fatto proprio dalla commissione Giustizia e confermate dalla recente approvazione da parte dell'Aula della Camera: dall'abolizione delle pene detentive (con l'innalzamento di quelle pecuniarie) alla configurazione della rettifica come causa di non punibilità, dall'estensione alle testate giornalistiche online delle norme previste dalla legge sulla stampa alla previsione della delega di funzioni di cui potrà avvalersi il direttore del giornale (il quale potrà delegare a un giornalista il controllo sugli articoli pubblicati sul giornale da lui diretto).

Ulteriori novità sono state introdotte con l'approvazione da parte della Camera giovedì scorso. È stato previsto che la legge sulla stampa si applichi anche alle testate online, ma «limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni». In questo modo, si dovrebbe evitare il rischio di una responsabilità del direttore e/o del giornalista per i commenti inseriti dal lettore: se direttore o giornalista gestiscono una rubrica online di dialogo con i lettori, senza avere un'effettiva possibilità di controllare preventivamente e filtrare i commenti degli utenti, appare condivisibile che solo questi ultimi rispondano di quanto scritto. Condivisibile è anche la novità relativa alla prevista possibilità, anche per lo stesso giornalista, di chiedere al suo direttore di provvedere alla rettifica. Infatti, a fronte della concorrente responsabilità del direttore e del giornalista per il reato di diffamazione e della nuova introduzione della rettifi-

ca come causa di non punibilità, le posizioni e le responsabilità devono necessariamente essere trattate diversamente nel caso in cui solo uno dei due voglia procedere alla rettifica. Quanto mai opportuna è anche la previsione di ulteriori requisiti formali della rettifica. Questa, per poter operare come causa di non punibilità, non solo dovrà essere effettuata entro due giorni dalla richiesta, non dovrà essere accompagnata da commenti e a essa dovrà darsi il medesimo risalto della precedente notizia diffamatoria, ma dovrà anche specificare con pre-

LA NUOVA LEGGE Già introdotte molte importanti novità Imporre la rimozione dai motori di ricerca di notizie diffamatorie

cisione a quale precedente articolo si riferisce, citandolo riportandone titolo, data e nome dell'autore: solo in tal modo, evitando repliche e commenti che vanifichino l'efficacia riparatoria della rettifica e prevedendo uno stretto collegamento tra successiva rettifica e precedente articolo diffamatorio, vi potrà essere quella completa elisione della precedente lesione che giustifica la non punibilità. Altra importante novità è l'estensione della rettifica come causa di non punibilità anche ai casi in cui essa avvenga spontaneamente (senza una preventiva richiesta da parte della persona offesa), previsione anche questa condivisibile per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra il giornalista a cui la rettifica sia stata chiesta e quello che una simile richiesta non abbia ricevuto. Si è anche previsto che la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista (da un minimo

di un mese a un massimo di sei), si applicherà solo nei casi di recidiva specifica, vale a dire solo quando il giornalista sia stato già condannato in precedenza per lo stesso tipo di reato. Infine, va segnalata come condivisibile la mancata approvazione degli emendamenti che miravano a introdurre un tetto (di 30 mila euro) ai risarcimenti, essendo palese l'illegittimità costituzionale di una simile norma laddove avrebbe introdotto una limitazione alla tutela risarcitoria, priva di qualsiasi ragionevole giustificazione sul piano dei valori tutelati dalla Costituzione.

Il testo in discussione rimane comunque perfettibile. Un'importante integrazione potrebbe essere rappresentata dalla previsione dell'obbligo della rimozione della notizia diffamatoria dai giornali online e soprattutto dai motori di ricerca (la si potrebbe prevedere come requisito ulteriore della rettifica, senza il quale non si potrebbe beneficiare della non punibilità) in modo da evitare che la lesione all'onore si perpetui all'infinito ogni qual volta ci si collega a determinati siti internet e si digita il nome della persona diffamata.

Sotto altro profilo, opportuna per colmare una lacuna, potrebbe essere anche la previsione, *expressis verbis*, della non punibilità dell'autore dell'articolo diffamatorio nel caso in cui abbia chiesto al direttore di provvedere alla rettifica ma questi l'abbia rifiutata (nel testo in discussione, sono previsti espressamente solo l'obbligo del direttore di rettificare quando glielo chieda il giornalista e la sanzione penale per il caso in cui non lo faccia, ma non anche la contemporanea conseguente non punibilità del giornalista), trattandosi di previsione coerente con le altre norme già approvate.

Sottosegretario al ministero della Giustizia